



**PROPOSTE FISCALI IN VISTA DEL DISEGNO DI
LEGGE DI BILANCIO 2018**

(Documento consegnato il 23 ottobre 2017 ai Parlamentari Veneti)

OBIETTIVO DELL' INTERVENTO

DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DI AFFIDABILITA' FISCALE IN TEMA DI
ACCERTAMENTO E CONTROLLI .ESCLUSIONI DI APPLICAZIONE

Modifiche da apportare al DL 50 del 24 aprile 2017 convertito con modifiche dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017:

dopo il comma 19 dell'art. 9 bis, inserire il seguente comma 20:

per il primo periodo d'imposta per il quale gli Indicatori Sintetici di Affidabilità Fiscale sono applicati e per i due successivi, si esclude ogni attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, eventualmente derivanti dall'esito del calcolo degli Indicatori stessi.

dopo il comma 20, inserire il seguente comma 21:

l'applicazione degli Indicatori Sintetici di Affidabilità Fiscale è esclusa per i periodi d'imposta durante i quali il contribuente ha applicato il regime introdotto dall'articolo 1, commi da 54 a 89 legge 190/2014 oppure il regime introdotto dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011.

dopo il comma 21, inserire il seguente comma 22:

Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale non costituiscono presunzioni utilizzabili ai fini dell'attività di accertamento ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. a) del DPR 29/9/1973 n. 600, e 54 comma 2 del DPR 26/10/1972 n. 633

dopo il comma 8 dell'art. 9 bis, inserire il seguente comma 8 bis:

In attuazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, ed al fine di consentire ai contribuenti la replicabilità delle analisi dalla medesima sviluppate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, nei 60 gg che precedono la convocazione delle commissioni di cui all'art. 8, anche in forma anonima, tutti i dati utilizzati per elaborare il modello econometrico di stima degli aggregati economici contenuti negli Indicatori Sintetici di Affidabilità, nonché la completa esplicitazione delle funzioni di stima adottate e la descrizione dettagliata di tutte le conoscenze scientifiche impiegate in tale ambito, comprese le valutazioni che hanno condotto alla scelta dello specifico modello adottato.

Motivazione

Gli incontri con le associazioni di categoria, illustrativi nei nuovi indicatori, sono in corso di svolgimento e si avviano al termine. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 22 settembre scorso, ne ha comunque già sancito l'applicazione per il periodo d'imposta 2017 (ancora da concludere). La documentazione tecnica messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e da SOSE, relativamente alle categorie di mestiere per le

quali gli indicatori risultano quindi già “in vigore”, per quanto voluminosa nelle dimensioni, non rende ancora possibile il riscontro in termini di applicazione pratica degli ISA stessi.

Relazione tecnica

La proposta non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

OBIETTIVO DELL' INTERVENTO

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI COMUNICATIVI IN CAPO ALLE IMPRESE.
RIPRISTINO DELLO SPESOMETRO A CADENZA ANNUALE

Modifiche da apportare al DL 193 del 22 ottobre 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 1 dicembre 2016:

All'art. 4 *“Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione” le parole “entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonche' i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre e' effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.” sono sostituite dalle seguenti: “con cadenza annuale ed entro il 10 aprile dell'anno successivo al periodo di riferimento, i dati delle fatture emesse nell'anno solare precedente, e di quelle ricevute e registrate, nel medesimo periodo, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, ivi comprese le bollette doganali.*

Motivazione

In seguito all'entrata in vigore degli atti normativi emanati tra la fine del 2016 e i primi sei mesi dell'anno corrente, il 2017 risulta un anno denso di modifiche normative il cui effetto è di una complessità delle regole giunta ormai a livelli asfissianti, la cui diretta conseguenza è un aumento di oneri per le imprese, per le quali la cosiddetta riduzione della pressione fiscale è, a questo punto, un miraggio.

Relazione tecnica

La proposta non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

OBIETTIVO DELL' INTERVENTO

NON APPLICAZIONE DELLE SANZIONI RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI DELLE
LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE E DEI DATI DELLE FATTURE DEL 2017

Al disegno di legge di bilancio 2018 si aggiunga il seguente articolo/comma:

Per le comunicazioni di cui ai commi 21 e 21 bis dell'art. 11 del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, di competenza dell'anno in corso al 31 dicembre 2017, non si applicano i commi 2 bis e 2 ter del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 all'art. 11.

Motivazione

In considerazione delle oggettive incertezze riscontrate circa le modalità e le tempistiche di invio, i contenuti, nonché le difficoltà di ricezione da parte dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione delle comunicazioni in questione, pare opportuno il rimando dell'applicazione delle relative sanzioni previste.

OBIETTIVO DELL' INTERVENTO

PIANIFICAZIONE DELL'EVENTUALE OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI. OTTIMIZZAZIONE DEI BENEFICI.

Rispetto alla bozza del ddl di bilancio 2018 Titolo VI-Disposizioni in materia di entrate-Capo I Contrasto all'evasione- Art... Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale:

- al comma 3 dell'art. 1 del d. lgs n. 127 del 05 agosto 2015, così come proposto nel ddl bilancio 2018, dopo le parole i "soggetti passivi", vanno aggiunte le seguenti "ammessi al regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973".
- va eliminata la modifica all'articolo 1 del d.lgs n. 127 del 05 agosto 2015 punto 4 ove si prevede l'introduzione del comma 3 bis, ed il punto 5 ove si prevede la soppressione del comma 4 dell'art.1 del d.lgs n. 127 del 05 agosto 2015;
- va eliminata la modifica all'articolo 3 del d.lgs n. 127 del 05 agosto 2015 riguardante gli incentivi alla fatturazione elettronica, così come posta e va sostituita con la seguente:

Modifiche da apportare al Dlgs n. 127 del 05 agosto 2015:

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

1. Per i soggetti obbligati ad emettere la fattura elettronica:

a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

b) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'art. 21 bis del DL n. 78 del 31 maggio 2010.

c) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto decreto n. 633, del 1972 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);

e) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno;

f) viene meno l'obbligo previsto al numero 7 dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

g) viene meno l'obbligo di cui al comma 4, e quanto conseguentemente previsto al comma 5, del DL n. 179 del 18 ottobre 2012;

h) è inibito l'utilizzo degli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale quali strumenti di supporto all'attività di controllo e accertamento messi in atto dagli Enti preposti e dalla Guardia di Finanza nei confronti dei contribuenti.

- al nuovo art. 4 del d.lgs 127 del 05 agosto 2015, così come proposto nel ddl bilancio 2018, **vanno apportate le seguenti modifiche:**

al comma 1 le parole "ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" **vanno sostituite con le parole "ai soggetti passivi IVA di cui all'art. 1 comma 3.**

il comma 2 va così sostituito:

"per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, viene meno:

- l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633;"
- al nuovo art. 6 del d.lgs n. 127 del 05 agosto 2015, così come proposto nel ddl bilancio 2018, **vanno eliminate le parole "la fattura si intende non emessa e"**
- al nuovo art. 6 bis del d.lgs n. 127 del 05 agosto 2015, così come proposto nel ddl bilancio 2018, **dopo le parole "dell'Agenzia delle Entrate" vanno aggiunte le parole "sentite le associazioni di categoria"**
- dopo le parole "le disposizioni del presente articolo si applicano " **vanno aggiunte le parole "in via facoltativa"**

Motivazione

L'emendamento in questione si pone l'obiettivo di snellire gli adempimenti burocratici che affliggono le imprese e di prevedere un ingresso graduale dell'obbligo di fatturazione elettronica. Nel caso la fatturazione elettronica venisse imposta anche nei rapporti tra soggetti passivi privati e/o tra soggetti passivi e consumatori finali, verrebbe meno la necessità di porre in atto tutta una serie di obblighi dichiarativi e comunicativi quali, per esempio, lo spesometro, i visti di conformità, l'obbligo di dotarsi di POS.

Relazione tecnica

La proposta comporta oneri non quantificabili.

In alternativa ed in subordine rispetto alla precedente proposta:

(Solo in merito alle modifiche all'art. 3 del D.lgs n. 127 del 05 agosto 2015)

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

1. Per i soggetti obbligati ad emettere la fattura elettronica:

a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

b) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'art. 21 bis del DL n. 78 del 31 maggio 2010.

c) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto decreto n. 633, del 1972 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);

e) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno;

qualora quanto previsto dal comma 3 dell'art. 21 del DPR 633 del 26 ottobre 1972 in termini di controllo di gestione a garanzia dell'autenticità dell'origine e dell'integrità del contenuto della fattura elettronica emessa, venisse realizzato e certificato da uno dei soggetti individuati dall'art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/98, ai soggetti passivi viene altresì riconosciuto quanto elencato di seguito:

f) viene meno l'obbligo previsto al numero 7 dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

g) viene meno l'obbligo di cui al comma 4, e quanto conseguentemente previsto al comma 5, del DL n. 179 del 18 ottobre 2012;

h) è inibito l'utilizzo degli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale quali strumenti di supporto all'attività di controllo e accertamento messi in atto dagli Enti preposti e dalla Guardia di Finanza nei confronti dei contribuenti.

Le disposizioni riguardanti le modalità applicative della certificazione e le relative sanzioni comminabili verranno definite tramite decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Motivazione

Al fine di rafforzare i principi indicati nell'art. 21 del DPR 633 del 1972 ed inerenti la correttezza e la veridicità non solo formale ma anche sostanziale della fattura elettronica e del suo contenuto, si preveda la possibilità, per i soggetti caratterizzati da profili professionali qualificati allo scopo, di sostenere l'efficienza e la validità dei processi interni alle aziende attraverso il rilascio di apposita certificazione di qualità. Ciò porterebbe vantaggi per la Finanza Pubblica in termini di lotta all'evasione e di responsabilizzazione di professionisti ed associazioni di categoria nell'offrire servizi di assistenza alle imprese. Anche per quest'ultime si avrebbe come agevolazione non trascurabile lo snellimento degli oneri burocratici con connesso risparmio di risorse.

Relazione tecnica

La proposta comporta oneri non quantificabili.

OBIETTIVO DELL' INTERVENTO

RIDUZIONE DEGLI ONERI IN CAPO ALLE IMPRESE. RIPRISTINO DI REGOLE E LIMITI
PREVISTI PER LA COMPENSAZIONI DEI CREDITI ERARIALI PRE DL 50/2017

Modifiche da apportare al DL 50 del 24 aprile 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017:

sono abrogati il comma 1, il comma 2, il comma 3, il comma 4, il comma 4 bis dell'art. 3 "Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni".

Motivazione

Come noto, la Legge n. 96 del 21 giugno 2017 dispone che, al fine di poter beneficiare della compensazione di crediti erariali per importi superiori a 5.000 euro, le singole dichiarazioni dalle quali emerge appunto un credito per imposte quali Iva, Irap, addizionali varie, Irpef ecc, debbano essere dotate del visto di conformità. Questo diktat si è tramutato in un consistente ampliamento della platea dei soggetti che si trovano nella necessità di ottenere l'apposizione del visto e nel conseguente maggior onere che i suddetti, a dispetto della semplificazione, stanno sostenendo. In altri termini, il provvedimento in parola, pur non aumentando il gettito fiscale dovuto dalle imprese, ostacola, spesso inibisce, il materiale utilizzo dei propri crediti. A testimonianza di ciò, si riporta l'estratto della Relazione Tecnica contenuta nella nota di lettura al provvedimento di conversione in legge del DL 50/2017 (Atto Senato n. 2853), pag. 33, tab. 5.

Provvedimento	Stime variazioni compensazioni (Dati in milioni di euro)
IVA effetto telematico 0 – 5.000	-208
IVA effetto visto 5.000 – 15.000	-469
IRES effetto visto 5.000 – 15.000	-109
IRAP effetto visto 5.000 – 15.000	-194
IRPEF effetto visto 5.000 – 15.000	-329
IRES effetto telematico partite IVA	-140
IRAP effetto telematico partite IVA	-155
Crediti RU effetto telematico partite IVA	-326
Totale	-1.930

Per maggior chiarezza, si precisa che la suddetta tabella sembra misurare l'entità, non tanto dei crediti che possono essere ritenuti "fasulli" e che come tali non dovranno essere rimborsati e messi nel conto della proficua lotta all'evasione, bensì dei crediti che si stima le imprese non chiederanno di poter utilizzare in compensazione in quanto gli adempimenti richiesti per poterlo fare sono considerati troppo onerosi, ovvero perché si tratta di soggetti che non hanno accesso ai servizi di un professionista abilitato al rilascio del più volte menzionato visto di conformità.

Non si tralasci il fatto che, in sede di conversione del Decreto originario (Decreto Legge n. 50/2017), l'obbligo in questione è stato allargato ai crediti IVA trimestrali. Con un aggravio di costi, per le imprese utilizzatrici, di circa 800-1.000 euro annuali.

Relazione tecnica

La proposta comporta oneri quantificabili appunto in 1.930 milioni di euro.

OBIETTIVO DELL' INTERVENTO

RIDUZIONE DEGLI ONERI IN CAPO ALLE IMPRESE. NESSUN ULTERIORE VINCOLO
ALL'UTILIZZO DEI PROPRI CREDITI ERARIALI

Rispetto alla bozza del ddl di bilancio 2018 Titolo VI-Disposizioni in materia di entrate-Capo II Misure di deflazione contenzioso tributario e di accelerazione del recupero dei crediti fiscali - Art... Sospensione deleghe di pagamento.

L'articolo in questione va soppresso.

In alternativa ed in subordine rispetto alla precedente proposta:

dopo le parole "si considerano non effettuati" **vanno aggiunte le seguenti: "ricorrendo tale ipotesi, il contribuente potrà eseguire il relativo versamento nei 15 giorni successivi al diniego, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.**

Motivazione

Il differimento degli effetti della presentazione di un modello F24 ove siano presenti compensazioni è un evidente ed ulteriore aggravio burocratico per le imprese.

OBIETTIVO DELL' INTERVENTO

RIDUZIONE DEGLI ONERI IN CAPO ALLE IMPRESE. SEMPLIFICAZIONE NELL'UTILIZZO
DI MEZZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI

Modifiche da apportare al DL n. 179 del 18 ottobre 2012 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221:

i commi 4 e 5 dell'art. 15 "Pagamenti elettronici" sono abrogati.

In alternativa ed in subordine rispetto alla precedente proposta:

Al comma 4 dell'articolo 15 le parole "i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi mediante pubblici esercizi"

Motivazione

Ci si riferisce all'obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2016 ed allo schema di decreto sulle commissioni bancarie di recente trattazione normativa. Ciò che, in tale ambito, crea le maggiori perplessità per il mondo artigiano, non è tanto il necessario adeguamento tecnologico che un simile provvedimento richiede, quanto piuttosto i costi bancari legati all'installazione, al mantenimento e all'utilizzo (o inutilizzo) della strumentazione in parola. Si consideri che la sola installazione e semplice "detenzione" del POS (sufficienti a non incorrere in sanzioni, quindi) può costare circa 400 euro all'anno, tra costi una tantum e canoni periodici. Si pensi poi a tutte quelle categorie di mestieri che non prevedono contatti con i consumatori finali, ad esempio: autotrasportatori, imprese di costruzioni che lavorano per il pubblico, aziende metalmeccaniche, tessili, o che in generale lavorano all'ingrosso o in subfornitura. Si sottolinea, infine, come l'Italia sia già la nazione con il numero di terminali Pos installati più elevato d'Europa, ben 2.210.000,00 contro 1.129.000,00 della Germania, 1.958.000,00 del Regno Unito ecc.

Relazione tecnica

La proposta non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

In alternativa ed in subordine rispetto alla precedente proposta:

all'art. 15 aggiungere il comma 4 quater contenente le seguenti disposizioni: “ai soggetti di cui al comma 4 è riconosciuto un credito d'imposta annuale pari al costo complessivo effettivamente sostenuto in ciascun periodo d'imposta. Tale ammontare è riconosciuto mediante apposita certificazione rilasciata, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta, dagli Istituti di credito eroganti il servizio di cui al presente articolo. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione di altre imposte dovute dagli esercenti attività d'impresa o dai lavoratori autonomi, senza soggiacere alle limitazioni di cui al DL n. 78/2010, o, in alternativa può essere oggetto di rimborso previa presentazione di apposita istanza. Le modalità operative circa la fruibilità del credito saranno oggetto di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 marzo 2018.

Relazione tecnica

La proposta comporta oneri a carico della finanza pubblica non facilmente stimabili a priori. Rapportando la potenziale spesa indicata nel paragrafo “motivazione” per il numero delle partite IVA esistenti a gennaio 2016, si ipotizza un valore di circa 3.280 milioni di euro.

OBIETTIVO DELL' INTERVENTO

RIDUZIONE DELL'INCREMENTO SISTEMATICO DEI CREDITI D'IMPOSTA.
RIEQUILIBRIO DELLA RITENUTA D'ACCONTO SUI BONIFICI

Modifiche da apportare al DL 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010:

al primo comma dell'art. 25 "Contrasto di interessi" le parole "8 per cento" sono sostituite con le parole "4 per cento".

Motivazione

Altra regola, per la verità introdotta nel 2010 (art. 25 DL 78/2010), che porta le aziende del comparto edile a trovarsi in situazioni sistematiche e croniche di credito verso l'Erario, è relativa alla trattenuta dell'8% sull'incassato, operata dalle banche e che lo Stato incamera sui pagamenti per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica realizzati da tali tipologie di imprese. Di fatto, le aziende del comparto casa vedono le proprie liquidità ridotte allo stremo, proprio a causa delle ormai asfissianti regole fiscali destinate al settore.

Relazione tecnica

La proposta comporta oneri stimabili in circa 920 milioni di euro

OBIETTIVO DELL' INTERVENTO

AUMENTO DELLA FRUIBILITA' E DELL'EFFICIENZA DEL CD "REGIME DI CASSA":
POSSIBILITA' DI RIPORTO DELLE PERDITE.

Modifiche da apportare alla Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016:

dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma 24:

il reddito dei periodi d'imposta in cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del presente articolo, è ridotto delle perdite conseguite nell'esercizio precedente.

In alternativa ed in subordine rispetto alla precedente proposta:

dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma 24:

si applicano le disposizioni di cui all'art.8, terzo comma, primo periodo del Testo Unico n. 917 del 22/12/1986.

Motivazione

In merito al neo regime introdotto con la legge di Bilancio 2017 per le imprese in contabilità semplificata, a diversi mesi dalla prima applicazione, si evidenzia la criticità attinente al trattamento delle perdite fiscali che, soprattutto per le attività caratterizzate da un significativo volume di rimanenze di beni e servizi, necessariamente nel passaggio da un regime di competenza ad un regime di cassa, si generano e che allo stato dei fatti sarebbero del tutto inutilizzabili.

Relazione tecnica

La proposta comporta oneri non quantificabili.

OBIETTIVO DELL' INTERVENTO

RIPRISTINO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA

Modifiche da apportare al DL 50 del 24 aprile 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017:

L'articolo 2 "Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA" è abrogato.

Motivazione

Con il Decreto 50/2017, si è ridotto il termine entro il quale poter detrarre l'IVA sugli acquisti, portandolo alla dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. In sostanza, è stato accorciato, da due anni ad uno, il lasso di tempo entro il quale poter esercitare il diritto. Le motivazioni assunte alla base di questo provvedimento appaiono riconducibili alla necessità di trovare come alternativa all'aumento generalizzato dell'IVA (che, quindi, colpirebbe anche i consumatori finali), una riduzione del diritto a detrarla da parte delle imprese. Anche in questo caso, dunque, la sensazione è quella dell'ennesimo blocco, ostacolo, posto nei confronti delle partite IVA. Ad aumentare il senso di oppressione che scaturisce da questo cambiamento all'art. 19 del DPR 633/72, si aggiunge anche l'incertezza sulle tempistiche di registrazione dei documenti fiscali, stante la concomitante modifica all'art. 25 del DPR 633/72. In concreto, il problema si pone con le operazioni di acquisto di fine anno. Infatti, nel caso di un acquisto di beni effettuato a dicembre 2017 e la cui relativa fattura giunga nel maggio 2018, l'acquirente perderebbe il diritto alla detrazione in quanto l'esercizio del medesimo doveva essere effettuato entro il 30 aprile 2018 (termine per la presentazione della dichiarazione IVA 2018). A ridosso ormai dell'ultimo trimestre dell'anno, in cui per molte imprese è consuetudine approfittare di particolari scontistiche concesse dai propri fornitori acquistando consistenti volumi di materie prime o di consumo, si è ancora in una fase di autentico ed oggettivo dubbio interpretativo.

OBIETTIVO DELL' INTERVENTO

LIMITARE GLI EFFETTI DELL'IRAP SULLE ATTIVITA' DI PICCOLE DIMENSIONI.
INNALZAMENTO DELLE DEDUZIONI.

Modifiche da apportare al D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997:

All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 12.000, di euro 7.500, di euro 5.000 e di euro 2.500»

Motivazione

In alternativa alla puntuale definizione dell' "autonoma organizzazione" ai fini IRAP, si richiede l'adeguamento della franchigia IRAP, facendo sì che le attività di ridotte dimensioni vengano esentate, di fatto, dal tributo.

Relazione tecnica

La proposta comporta oneri quantificabili in 400 milioni di euro.

OBIETTIVO DELL' INTERVENTO

RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE IN CAPO ALLE IMPRESE. TOTALE DEDUCIBILITA' DELL'IMU AI FINI IRPEF, IRES ED IRAP SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI

Modifiche da apportare al D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011:

Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, le parole “nella misura del 20 per cento. La medesima imposta e' indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive” sono sostituite con le seguenti: “nella misura del 100 per cento. La medesima imposta è deducibile, nella medesima percentuale, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive”.

Motivazione

Si ricorda, a tal fine, l'impegno assunto dal Governo con il decreto legge n. 54 del 2013. Si sottolinea, inoltre, come l'attuale limitazione alla deducibilità dell'imposta in questione, violi il principio della capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione.

Relazione tecnica

La proposta comporta oneri quantificabili in 157 milioni di euro.

OBIETTIVO DELL' INTERVENTO

SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI. STERILIZZAZIONE DEGLI EFFETTI COATTIVI EMERSI IN SEGUITO ALLE COMUNICAZIONI DELLE LIQUIDAZIONI IVA

Modifiche al DL n. 193 del 22 ottobre 2016 convertito in Legge n. 225 del 1 dicembre 2016:

Il comma 5 dell'art. 4 **“Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione” è abrogato.**

In alternativa ed in subordine rispetto alla precedente proposta:

All'art. 4 “Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione” comma 5 le parole “*si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste*” sono sostituite dalle seguenti “non si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

In alternativa ed in subordine rispetto alla precedente proposta:

All'art. 4 “Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione” comma 5 sono eliminate le parole “*indipendentemente dalle condizioni ivi previste*”.

Motivazione

La possibilità, per i soggetti passivi d'imposta, di poter beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso per i versamenti del debito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche, va preservata. Almeno fino al termine previsto per la presentazione della relativa dichiarazione annuale.

Relazione tecnica

La proposta comporta oneri non quantificabili.

OBIETTIVO DELL' INTERVENTO

RAZIONALIZZARE E SEMPLIFICARE IL CALENDARIO FISCALE. ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Al disegno di legge di bilancio 2018 si aggiunga il seguente comma:

“Per ogni ulteriore o diverso adempimento comunicativo/dichiarativo di natura fiscale, rispetto a quelli per i quali decorre l’obbligo per il periodo d’imposta in corso al 31 12 2017, anche da trasmettersi a mezzo di canali telematici, sono automaticamente da escludere e quindi non applicabili:

- **tutte le relative fattispecie di sanzioni ove previste;**
- **tutte le relative forme di controllo e accertamento previste e derivabili;**

qualora, a 90 giorni dalla prima scadenza prefissata per l’eventuale adempimento in questione, non siano messi a disposizione degli utenti e dei contribuenti tutti gli strumenti, anche informatici, atti a consentire il rispetto dell’obbligo dichiarativo/comunicativo. Eventuali malfunzionamenti dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione riscontrati nei 30 giorni che precedono la scadenza fissata per l’adempimento comportano automaticamente l’applicazione delle esclusioni di cui sopra. Si identificano come “malfunzionamenti”: la sospensione, anche temporanea, dei servizi pubblici di ricezione delle dichiarazioni/comunicazioni; lo scarto di forniture informatiche, da parte dei servizi pubblici di ricezione, senza decodifica dell’errore riscontrato. Nel caso di rinvio della scadenza prevista per l’assolvimento del novello obbligo, costituisce motivo di applicazione delle suddette esclusioni, la relativa comunicazione da parte degli Enti preposti avvenuta nei quindici giorni che precedono la scadenza rinviata. Quanto disposto dal presente articolo è applicabile anche ai processi di fatturazione elettronica di cui decorre l’obbligo a partire daL.....

Motivazione

Dopo la proroga per l’invio del modello 770 2017 comunicata il 26 luglio, ovvero a soli 5 giorni dall’originaria e naturale scadenza prevista per il 31 luglio, dopo l’ingorgo di scadenze di giugno luglio ed agosto ed i relativi rebus sugli importi da pagare generati dalla proroga dei versamenti delle imposte, giunta quando molti contribuenti avevano già provveduto a saldare i propri conti con l’Erario, sarebbe necessario invertire la rotta e scongiurare il perpetrarsi di imbarazzi come quelli appena descritti. Situazioni che minano la credibilità del sistema fiscale italiano e che fanno, anche delle stesse proroghe, non più l’eccezione ma la stessa regola.

E’ necessario poi evitare l’implementazione di nuovi adempimenti comunicativi tramite processi informatici che si traducano in quanto accaduto con la comunicazione dati fatture. E’ oggettivamente indispensabile porre in essere un intervento di adeguamento tecnologico a favore dei sistemi informatici della Pubblica

Amministrazione. In particolare, si tenga presente quanto detto, in considerazione dell'introduzione della fattura elettronica nel B2B. Non si è contrari all'innovazione tecnologica purché la stessa si traduca in un'interfaccia votata all'utente, in sistemi di immagazzinamento dei dati sicuri e affidabili, a costi nulli per le imprese.

OBIETTIVO DELL' INTERVENTO

CREDIBILITA' DEL SISTEMA FISCALE ITALIANO: CONFERMARE GLI EFFETTI DELL'IRI
E DEL RISPETTO DEI CREDITI VERSO LA PA

Rispetto alla bozza del ddl di bilancio 2018 Titolo VI--Capo III Disposizioni ulteriori in materia di entrate

L'art. su "RINVIO IRI" va eliminato

Rispetto alla bozza del ddl di bilancio 2018 Titolo VI—Capo II Misure di deflazione contenzioso tributario

L'art. su "Modifiche alle norme in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni art. 48 bis" va eliminato

OBIETTIVO DELL' INTERVENTO

AMPLIAMENTO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI
CONFORMITA'

Nella Legge del 27/12/2013 n. 147 – all'art. 1 comma 574, dopo le parole articolo 2409-bis del codice civile, sono inserite le seguenti:

ovvero per i contribuenti non soggetti al controllo contabile di cui all'art. 2409-bis, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e muniti dei requisiti soggettivi di all'art. 8 del DM 31/5/1999 n. 164 a condizione che i medesimi risultino incaricati della redazione delle scritture contabili e depositari delle medesime ai sensi dell'art. 35 del DPR 633 del 26/10/1972, nonché muniti delle coperture assicurative previste dall'art. 6 del DM 31/5/1999 n. 164” e dopo le parole “attestante” sono inserite le parole “in entrambe i casi”

Motivazione

L'emendamento allarga la possibilità di apposizione del visto a tutti quei soggetti incaricati della tenuta della contabilità e dell'assolvimento degli obblighi dichiarativi, a prescindere dalla circostanza che siano muniti dei requisiti professionali di iscrizione ad albi e/o ruoli professionali.

Detti soggetti godono già dei requisiti per legittimamente interfacciarsi con l'Amministrazione Finanziaria agli effetti della fondamentale funzione di trasmissione delle dichiarazioni, funzione dalla quale peraltro derivano obblighi e sanzioni, e lecitamente svolgono per conto dei propri clienti l'attività di tenuta delle scritture contabili, nonché di redazione delle dichiarazioni fiscali.

Alla luce del fatto che l'attestazione richiesta dalla Legge del 27/12/2013 n. 147 – all'art. 1 comma 574, secondo quanto espressamente previsto dalla pertinente prassi, prevede che la suddetta sia rilasciata, di regola dai soggetti incaricati della tenuta delle scritture contabili e della redazione delle dichiarazioni dei redditi, e che i controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, previsti ai fini del rilascio dell'attestazione consistono in attività ordinariamente svolte dai medesimi soggetti, non si vede ragione per precludere ai suddetti la facoltà di rilasciare l'attestare sulle dichiarazioni ai fini della fruizione dei crediti in esse contenute.

Relazione tecnica

La proposta non comporta oneri a carico della finanza pubblica

Mestre, 23 ottobre 2017